



16/9/2015

Posta Comune di Palermo - Fwd: Seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl

All. 1

orel. D. Montalony  
12.9.2015  
Giuseppe Gini <giuseppe.gini@comune.palermo.it>  
Assessore alla Pianificazione  
Urbana - Territoriale, Mare e Costa  
Arch. Giuseppe Gini

12 MAR 2020

Esperto Geometra  
Arch. Rosario Favitta



**Fwd: Seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl**

1 messaggio

ola  
Causagrate

Capo Gabinetto <capogabinettosindaco@comune.palermo.it>  
A: Pianificazione <pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it>  
Cc: Giuseppe Gini <giuseppe.gini@comune.palermo.it>

16 settembre 2015 10:24

Si trasmette alla cortese attenzione, per gli adempimenti consequenziali, l'allegata nota afferente all'oggetto.

Distinti saluti

Allegato alla proposta di delibera  
n. 02 del 11/9/2015  
Il Responsabile del Procedimento

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Sindaco di Palermo <sindaco@comune.palermo.it>  
Date: 16 settembre 2015 09:02  
Oggetto: Fwd: Seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl  
A: Capo Gabinetto <capogabinettosindaco@comune.palermo.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Francesco Bruno <franbruno1982@gmail.com>  
Date: 15 settembre 2015 19:04  
Oggetto: Seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl  
A: sindaco@comune.palermo.it

Buonasera,  
con la presente trasmetto, per opportuna conoscenza, l'istanza di cui in oggetto, completa di allegati.  
Per agevolare la lettura, rilevo che la presente istanza ha ad oggetto particelle catastali differenti rispetto a quelle incluse nell'istanza precedentemente trasmessa.  
Distinti Saluti  
aw. Francesco Bruno

URGENTE  
ING.  
PATRICK  
P. Magagnoli  
Com. P. B. I. M.  
17/9/2015

**2 allegati**

Seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl.pdf  
3748K

Allegati seconda istanza di pianificazione urbanistica SATIS srl.pdf  
15727K

COMUNE DI PALERMO Area della Pianificazione del Territorio
17 SET 2015
ENTRATA N. 1710868



STUDIO LEGALE  
FRANCESCO BRUNO  
AVVOCATO

Via Giovanni Pacini n. 5 - 90138 Palermo  
Tel./Fax 091.2738315 - Cell. 3801592792  
e-mail: franbruno1982@gmail.com  
PEC: francescobruno@pecavvpa.it

Spett.le Comune di Palermo  
In persona del Sindaco *pro tempore*  
Piazza Pretoria n. 1  
90133 - Palermo

Spett.le Comune di Palermo  
Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale  
Via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo

Raccomandata A.R.  
anticipata via PEC all'indirizzo  
urbanistica@cert.comune.palermo.it

Oggetto: Istanza di pianificazione urbanistica relativa alle particelle nn. 2516, 281, 1914, 367, 283, 182, 317, 2518, 499, 185, 332, 179 del foglio di mappa 48 nonché particelle nn. 298, 319, 596, 320, 5, 299, 300, 46, 592, 798, 1857 del foglio di mappa 52 del Catasto dei Terreni siti nel Comune di Palermo.

#### PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La Società Agricola e Turistico Immobiliare Sportiva S.r.l. (già Agricola Giuseppina Greco S.p.A. e, d'ora innanzi, per brevità, S.A.T.I.S. S.r.l.), con sede legale in Palermo, Via Principe Di Villafranca n. 50 (C.F. 02739000822) è proprietaria dei terreni, siti nel Comune di Palermo, corrispondenti alle particelle sopra indicate.
2. In data 5 maggio 2015 e 6 maggio 2015 il Comune di Palermo - Area della Pianificazione del Territorio - Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale - ha rilasciato alla sig.ra Aiello Giuseppina, nata a Palermo il 17.1.1975, n.q. di legge rappresentante della Società sopra citata, specifica certificazione di destinazione urbanistica - relativa alle aree indicate in oggetto - dalla quale si evince che:



- 2.16. la particella 320 del foglio di mappa 52 ricade, in maggior parte, in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.) e, in parte, in Z.T.O. F17 (Aeroporto artt. 19, 2, 25., 29, 30, 23-bis, 27 N.T.A.);
- 2.17. la particella 5 del foglio di mappa 52 ricade, in maggior parte, in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.) e, in parte, in Z.T.O. F17 (Aeroporto artt. 19, 2, 25., 29, 30, 23-bis, 27 N.T.A.);
- 2.18. la particella 299 del foglio di mappa 52 ricade, in maggior parte, in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.) e, in minima parte, in Z.T.O. F17 (Aeroporto artt. 19, 2, 25., 29, 30, 23-bis, 27 N.T.A.);
- 2.19. la particella 300 del foglio di mappa 52 ricade in parte, in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.) e in parte in "Sede stradale" (artt. 25, 2, 30, 27 delle N.T.A.);
- 2.20. la particella 46 del foglio di mappa 52 ricade in Z.T.O. F1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.);
- 2.21. la particella 592 del foglio di mappa 52 ricade in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.);
- 2.22. la particella 798 del foglio di mappa 52 ricade in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.);
- 2.23. la particella 1857 del foglio di mappa 52 ricade in maggior parte in Z.T.O. E1 (artt. 16, 17, 2, 25, 23-bis, 27 delle N.T.A.), in parte in "Sede stradale" (artt. 25, 2, 30, 27 delle N.T.A.) e in parte in Attrezzature relative all'istruzione (artt. 24, 2, 25, 29, 30, 23-bis, 27 delle N.T.A.);
3. In linea generale, come è noto, ai sensi dell'art. 832 c.c. il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo; tale diritto, tuttavia, trova un limite nell'ordinamento giuridico, che stabilisce in concreto l'effettivo contenuto del diritto in questione.
4. La Costituzione della Repubblica Italiana (art. 42, comma secondo) riconosce e garantisce la proprietà privata, delegando il legislatore affinché ne determini i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, con l'obiettivo di assicurare la "funzione sociale" della proprietà privata medesima.
5. L'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU – ratificata con legge 4.8.1955, n. 848) stabilisce chiaramente che *"ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"*.
6. La Corte Costituzionale, in un noto precedente giurisprudenziale, ha riconosciuto che – in ossequio al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) – il diritto di proprietà non può essere inteso



come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendo essere concepito, piuttosto, come espressione del peculiare "regime giuridico" previsto dal legislatore (art. 42, comma secondo, Cost.); in particolare, nella fattispecie della proprietà immobiliare, il contenuto del diritto di proprietà risente inevitabilmente dell'applicazione della legislazione urbanistica, dettata allo scopo di garantire l'ordinato ed armonico sviluppo dei centri abitati, nonché il corretto uso del territorio.

7. L'art. 4, legge 17.8.1942, n. 1150 (legge urbanistica nazionale), stabilisce che *"la disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia [...]"*; il successivo art. 7, nel disciplinare il contenuto del piano regolatore generale, introduce il principio della suddivisione del territorio comunale in "zone" e, contestualmente, prescrive che lo strumento urbanistico generale debba altresì indicare la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili, le aree da destinare alla formazione di spazi di uso pubblico, le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti di interesse collettivo o sociale.

8. Come è noto, la l. 1150/1942 (artt. 8 e ss.), nel disciplinare il procedimento di formazione del piano regolatore generale, individua due "sub-procedimenti" di competenza, rispettivamente, comunale e regionale, destinati a concludersi, l'uno, con la c.d. adozione del piano, l'altro, con la c.d. approvazione.

L'art. 4 l. r. Sicilia n. 71/1978 – che disciplina il "sub-procedimento" di approvazione del piano regolatore generale da parte dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente – prevede al comma nono l'eventualità che il piano regolatore, già adottato dal Comune, sia "restituito" a quest'ultimo per la "rielaborazione parziale".

Ove ciò accada, sussiste la fattispecie nota in dottrina ed in giurisprudenza come "approvazione con stralcio": l'Istituto trova fondamento nell'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e di attribuire una disciplina urbanistica definitiva anche solo ad una parte – comunque prevalente – del territorio oggetto delle previsioni comunali.

Tuttavia, a seguito della "approvazione parziale" (o "con stralcio") del piano regolatore generale, il Comune è tenuto a rimuovere l'esame della situazione delle aree stralciate (cfr. art. 4, comma nono, cit.) ed a formulare per le stesse una nuova proposta: nelle more del suddetto riesame, le parti stralciate sono sottoposte alla disciplina delle zone bianche, ricavata dall'art. 9 D.P.R. 380/2001 (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 1992, n. 879, in *Foro Amministrativo*, 1992, n. 10).

9. La giurisprudenza, da tempo, riconosce al proprietario del terreno, ricadente in una c.d. zona bianca, il potere di presentare all'Autorità comunale un'istanza volta ad ottenere l'attribuzione di



una nuova destinazione urbanistica; la Pubblica Amministrazione, in tal caso, è tenuta ad esaminare l'istanza medesima e, nel caso in cui la stessa non sia suscettibile di accoglimento, ha l'obbligo di motivare congruamente la propria decisione.

10. Nel caso in esame, si pone all'attenzione del Comune di Palermo e, in particolare, dei dirigenti dei competenti uffici tecnici, che tutte le particelle indicate al punto n. 2 rientrano nella categoria urbanistica delle cc.dd. zone bianche, alla luce delle considerazioni seguenti:

10.1. in sede di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo, avvenuta con D. Dir. 558 e 124/DRU/2002 dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, l'Autorità Amministrativa Regionale, in relazione alle aree classificate come Z.T.O. "B5" e, in parte, per le aree classificate come "E1" ed "E2", prescrisse "lo stralcio della erronea e contraddittoria previsione di piano che, nonostante la presenza di consistente edificazione, disconosce la necessità di disciplinarla urbanisticamente, considerandola (erroneamente) come verde agricolo. Il Comune pertanto resta onerato di procedere alla perimetrazione di tali ambiti con atto consiliare da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente decreto. Nel successivi novanta (90) giorni si prescrive altresì la redazione del Piano Particolareggiato relativo agli ambiti così perimetrati";

10.2. lo stralcio delle prescrizioni urbanistiche disposto dall'Assessore Regionale per le zone classificate come "B5" e, in parte, per quelle classificate come "E1" ed "E2", trae origine da una questione che era già stata posta in seno al Consiglio Comunale (cfr. Relazione Generale di Adeguamento della Variante Generale al P.R.G. ai Dir. 558 e 124/DRU/02), in occasione della adozione del Piano Regolatore Generale. In particolare, l'emendamento n. 499 aveva evidenziato l'esigenza di "riclassificazione ed adeguamento agli Standard di cui al D.M. 1444/1968 delle aree agricole compromesse (E1) e delle aree di verde montano (E2) con presenza di episodi edilizi adiacenti alle zone B"; in quella sede, il Consiglio Comunale ritenne di procedere - *inter cetera* - "in via prioritaria alla riclassificazione delle zone E1, che serve a soddisfare il fabbisogno di aree a servizi [...]";

10.3. nella "Relazione Generale di Adeguamento della Variante Generale al P.R.G. alle prescrizioni dei Dir. 558 e 124/DRU/02 di approvazione" (d'ora innanzi, "Relazione Generale"), è possibile leggere a pag. 19 che "relativamente alle zone E nel decreto [di approvazione della variante generale al P.R.G.] si segnala che la zonizzazione riportata nella Variante Generale adottata non tiene conto della presenza di aree densamente edificate, che, pertanto, solo impropriamente possono essere classificate come agricole"; per tali aree, come già evidenziato *supra* al punto 10.1., l'Assessore Regionale ne prescrisse la "perimetrazione", finalizzata alla



redazione di un "Piano Particolareggiato relativo agli ambiti così perimetrati"; alle pagg. 21 e 22 della Relazione Generale vengono illustrati i criteri utilizzati per ottemperare a quanto richiesto nel Decreto assessoriale di approvazione (si indicano di seguito quelli pertinenti all'oggetto della presente istanza):

10.3.1. "al fine di individuare gli agglomerati edilizi nelle zone stralciate derivanti dalle Z.T.O. B3, E1 ed E2, è stato indispensabile in primo luogo predisporre uno strumento cartografico aggiornato, che tenesse conto delle mutate condizioni del territorio rispetto a quelle risultanti dall'ultimo rilievo aerofotogrammetrico in possesso del Comune di Palermo e riferite ad un volo del 1989...";

10.3.2. "le aree precedentemente individuate come occupate da edifici sono state raggruppate in insediamenti denominati ambiti [...]";

10.3.3. "sulla base delle suddette verifiche sono stati individuati 30 ambiti, che comprendono, come prima si è detto, complessivamente un numero di circa 4.700 edifici";

10.3.4. "per ciascun ambito, in prossimità delle aree occupate da costruzioni, sono state individuate delle aree libere, in misura utile al soddisfacimento della dotazione minima di superficie a servizi, previste dal D.M. 1414/1968";

10.3.5. "le aree libere da costruzioni ricadenti all'interno delle suddette perimetrazioni sono prioritariamente destinate a servizi. Ove necessario, durante la fase di elaborazione dei piani particolareggiati potranno essere individuate ulteriori aree da destinare a servizi, all'esterno degli ambiti, in aree libere adiacenti alle suddette perimetrazioni";

10.4. successivamente alla adozione della Variante Generale al P.R.G. da parte del Comune (delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 13.3.1997), la Società Agricola "Giuseppina Greco S.p.A." formulò osservazioni (prot. 2167 del 23.6.1997) ai sensi dell'art. 3 l. r. Sicilia n. 71/1978, nelle quali veniva contestata (con ampie argomentazioni) la scelta dell'Autorità di pianificazione territoriale di destinare, in modo quasi esclusivo, il vasto fondo di proprietà della stessa a Z.T.O. E1; la richiesta della Società aveva ad oggetto, in particolare, il mutamento di destinazione urbanistica dell'esteso terreno in Z.T.O. B, C, F, IC, V e T. In quella sede, la Deduzione all'Osservazione redatta dal Comune fu nel senso di "accogliere" l'osservazione formulata, rilevandosi che "l'Amministrazione, in considerazione dell'eterogeneità in cui oggi si presenta l'area, ha ritenuto di rinviare ogni decisione ad un piano urbanistico attuativo, istituendo un comparto edificatorio ai sensi dell'art. 11 l. r. 71/1978. L'osservazione pertanto si ritiene accoglibile, come variazione da zona E1 a comparto edificatorio ex l. 71/1978";

10.5. quanto sopra rilevato consente di ritenere che l'osservazione 2167, formulata dalla "Giuseppina Greco" S.p.A., (oggi S.A.T.L.S. S.r.l. giusta atto di trasformazione di società che si allega) fu sostanzialmente accolta, dal momento che il Comune, proprio in ragione della notevole estensione territoriale del fondo, decise di utilizzare lo strumento di c.d. perequazione urbanistica noto come "comparto edificatorio": purtroppo, l'omessa adozione del piano urbanistico attuativo non ha consentito la concreta istituzione del comparto (strumento urbanistico di c.d. terzo livello) e la Società istante è così rimasta per molti anni nell'attesa di potere sfruttare economicamente la proprietà fondiaria che, fino ad oggi, ha costituito solamente fonte di spese tributarie e di manutenzione, ordinaria e straordinaria;

10.6. in ultimo, l'aggravamento della situazione urbanistica del fondo di proprietà della Società è stata ulteriormente determinata dalla Regione che, in sede di approvazione della Variante Generale al P.R.G., classificò l'osservazione - formulata dalla Giuseppina Greco S.p.A. ed accolta dal Consiglio Comunale - come "*non valutabile perché ricadente in ambito soggetto a ristudio*"; purtroppo, il "ristudio" prospettato dalla Regione non è mai stato concluso, sicché la situazione urbanistica del vasto appezzamento di terreno rimane, ancora oggi, del tutto incerta;

10.7. per completezza, si rileva che, ai sensi dell'art. 17, comma quarto, N.T.A. "*secondo le prescrizioni dei Dv. 558 e 124/DRU/42 di approvazione del presente piano, gli agglomerati edili in Zone E1 sono stati individuati e perimetrati per essere sottoposti a pianificazione attuativa ai fini delle decisioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, laddove ricorrono le condizioni per l'ammissibilità della sanatoria. Nelle more della redazione dei piani attuativi, permane la previsione di Zona E1 così come sopra normata, la quale permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrato*"; inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, N.T.A., con disposizione che può ritenersi applicabile anche alle Zone E1, prevede che "*i piani particolareggiati, oltre all'adeguamento agli standard, dovranno prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale*"; infine, particolare attenzione merita il successivo comma quarto, ove è espressamente stabilito che "*nelle more di detti adempimenti [redazione dei piani particolareggiati] le Zone E2 sono da considerarsi stralciate alla stregua delle Zone E1 ed in essa si opera con i parametri di zona agricola (0,01 mc/mq)*".

In altri termini, alla luce delle considerazioni sopra esposte ai numeri 10.1. - 10.7., può ritenersi assolutamente pacifico il fatto che tutte le aree sopra elencate rientrano oggi nella categoria delle c.c.d.d. zone bianche: a tal proposito, appaiono decisivi sia gli innumerevoli riferimenti, contenuti nella Variante Generale al P.R.G., allo "stralcio" delle zone E1 ubicate in un contesto di intensa edificazione, sia la classificazione dell'osservazione 2167 - in sede di



approvazione regionale - come "non valutabile in quanto ricadente in ambito soggetto a ristudio" (il che significa, chiaramente, che l'area oggetto dell'osservazione non ha ricevuto una destinazione urbanistica certa in sede di approvazione dello strumento urbanistico), sia la natura meramente transitoria della previsione urbanistica come zona EI, da considerarsi valida (solo) fino alla redazione dei piani attuativi (cfr. artt. 17 e 18 N.T.A.).

11. Solamente per completezza di esposizione e, dunque, senza alcuna pretesa di interferire con l'esercizio discrezionale del potere amministrativo di pianificazione urbanistica attribuito per legge ai Comuni, si rileva che le aree indicate in oggetto ricadono all'interno di zone densamente urbanizzate, sicché sembrerebbe opportuno che, in sede di eventuale attribuzione di nuova destinazione urbanistica, fosse preferita per le stesse aree, totalmente libere da costruzioni, una prevalente destinazione a Servizi (es. Chiese e centri religiosi, Edifici per il tempo libero, Centri culturali, Centri sociali e sanitari, Teatri, Case di riposo per anziani, Impianti sportivi e Parcheggi). Tale richiesta si fonda, peraltro, sul contenuto della Relazione Generale alla Variante Generale al P.R.G., pag. 22, nella quale si rappresenta l'esigenza di destinare prioritariamente a servizi le (poche) aree libere rimaste all'interno di centri densamente abitati ed urbanizzati del territorio comunale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la S.A.T.I.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesco Bruno, giusta procura che si allega, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5,

### **CHIEDE**

che il Comune di Palermo, entro il termine generale di trenta giorni, previsto dall'art. 2, comma secondo, l. 241/1990, provveda alla attribuzione, a norma dell'art. 7 L. 1150/1942 (ed in considerazione delle argomentazioni contenute nella sopra esposta premessa in fatto ed in diritto) di una nuova destinazione urbanistica alle particelle - divenute "zone bianche" per le argomentazioni di cui ai punti 10.1. - 10.7. - analiticamente indicate ai punti nn. 2.1. - 2.23 della presente istanza.

### **CON ESPRESSO AVVERTIMENTO**

che, decorso inutilmente il termine suddetto, si proporrà ricorso ex art. 117 D. Lgs. 104/2010 avverso il silenzio-inadempimento illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione cui la presente istanza è diretta.

Allegati: a) procura speciale; b) copia dei certificati di destinazione urbanistica relativi alle aree indicate ai punti nn. 2.1. - 2.23, della premessa in fatto ed in diritto; c) osservazione n. 2167 del





23.6.1997; d) deduzione alle osservazioni a firma degli Architetti Vidalà e Schemmari; e) atto di trasformazione societaria.

Palermo, 3.8.2015

Avv. Francesco Bruno



## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a GIUSEPPINA Aiello, nato/a  
il 17.1.1975 a PALERMO Stato

\_\_\_\_\_ n.q. di rappresentante legale della  
società S.A.T.I.S. S.R.L. (P.IVA 02739000822), nomino

quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'Avv. Francesco Bruno del Foro di Palermo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Bruno, sito in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 3, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

PALERMO, il 18.4.2015

Firma S.A.T.I.S. s.r.l.

*[Firma illeggibile]*

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Francesco Bruno

*[Firma illeggibile]*